

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – SEZ. GIURISDIZIONALE

***RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 7958/2026 DEL TAR
LAZIO ROMA SEZ. IV TER***

Nell'interesse di: Chiara Federico, nata a Napoli il 18.06.1993 e residente in Avellino alla via Corso Vittorio Emanuele II n. 273, c.f. FDRCHR93H58F839R, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO FILICETTI, c.f.: FLCFNC531S05C430I e pec: francesco.filicetti@pec.giuffre.it del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso la sopra indicata pec; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 098434273;

- *Appellante* -

CONTRO

la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA**, c.f.: 80048080636 e pec: protocollo@pec.formez.it, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Viale Marx 15 – 00137, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- *Amministrazione appellata-*

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- *Amministrazione appellata-*

CONTRO

la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t.;

-*Altra appellata* -

Nei confronti di: Grazia Di Capua, Alessandro Liaci, Di Maccio Antonella, Alessandra Sorato, Daniele Fazio, controinteressati non costituiti in primo grado.

Per l'annullamento e/o la riforma,
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare, della sentenza n. 7958/2026 del T.A.R. Lazio, Sez. Quarta Ter, resa nel giudizio R.G. 3371/2026, depositata il 4.5.2026, con cui il Tar Lazio Roma Sez. IV Ter ha respinto il ricorso con cui si è richiesto *l'annullamento, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare:*

- 1) Della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell'area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse;
- 2) Dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti;
- 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la *lex specialis* della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; l) l'avviso recante *“Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo*

Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno;

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

PREMESSA IN FATTO

Con bando del 30.07.2025 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) – Cod. 01 e **n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02.**

Per quanto Qui di interesse, l’art. 1 del bando al comma 4 prevedeva espressamente che: “4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.

In tal senso, al successivo comma 8 si prevedeva che: “Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo”.

Per il profilo di partecipazione dell'appellante, ovverosia "Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria " erano previsti quali titoli di accesso, alternativamente: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 del bando, la procedura si sarebbe articolata in 2 fasi: a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del bando, distinta per ciascuno dei codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1; b) la valutazione dei titoli che è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7 del bando, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. La commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice concorso o per più codici concorso, avrebbe infine redatto le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, la prova scritta, distinta per i codici di concorso, avrebbe previsto un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti , che - **per il profilo 02 (che Qui interessa)** - avrebbe riguardato le seguenti materie:

a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

-elementi di diritto costituzionale;

-elementi di diritto amministrativo;

-elementi di procedura civile;

-elementi di procedura penale;

-ordinamento giudiziario;

-servizi di cancelleria;

-testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115);

-testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56);

-rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro);

-lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
-conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di software gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- risposta neutra: +0,375 punti;

- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata raggiunto punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai sensi dell'art. 7, invece, si prevedeva per i titoli il punteggio massimo attribuibile di 3 punti, così ripartito:

a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo;

b) 0,5 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.

In tale contesto, l'Avv. Chiara Federico partecipava alla procedura in questione per il profilo 02, dichiarando in domanda il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, l'abilitazione alla

professione forense e nella **sezione “altro” lo svolgimento del “Servizio civile nazionale presso la Misericordia di Serino”** valevole ai sensi del predetto art. 1 del bando come titolo di riserva, All’esito della prova scritta, la stessa si ritrovava idonea non vincitrice con punteggio di 23.5 , apprendendo di tale inidoneità in data 29.10.2025, con la pubblicazione dei relativi esiti.

Onde scongiurare possibili equivoci in fase di valutazione titoli, l’avv. Federico si premurava di inviare una serie di pec chiedendo che la P.a. tenesse conto del Servizio civile nazionale dichiarato in domanda di partecipazione nella sezione **“altro”** ai fini del computo della riserva (cfr. doc. in atti), ed allegando regolare attestato di svolgimento del servizio civile, segnatamente nelle seguenti date: 29.10.2025, 11.11.2025, 13.11.2025, 19.11.2025, 16.12.2025. e il 03.02.2026; richieste, tutte, inevase.

In data 18.02.2026 veniva pubblicata per il profilo in questione la graduatoria dei vincitori; tuttavia –sebbene tra i vincitori figurino concorsisti con punteggio inferiore al suo, taluni addirittura con 21, presumibilmente muniti di riserva (poiché l’elenco non reca espressamente l’indicazione di riserve) – l’Avv. Federico Chiara non risultava tra i vincitori benché munita di titolo di riserva, ovvero sia il servizio civile nazionale, per come dichiarato in domanda.

In data 19.02.2026, avendo preso atto della mancata inclusione tra i vincitori, la stessa avanzava idonea richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990; istanza, rimasta inevasa.

Tanto premesso, con ricorso al T.A.R. Lazio l’odierna appellante impugnava la graduatoria dei vincitori e degli idonei, i verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, nonché gli altri atti presupposti, deducendo – tra l’altro – violazione della lex specialis, dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, dell’art. 1 L. 64/2001, eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di uguaglianza, par condicio e buon andamento.

Con la sentenza appellata n. 7958/2026, il T.A.R. respingeva però il ricorso, richiamando un precedente della stessa Sezione (sent. 20.4.2026, n. 7054) e affermando che la ricorrente, *“formulata la domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, ha dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva”*, con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità e del divieto di venire contra factum proprium.

La sentenza è gravemente ingiusta e va riformata per i motivi che seguono.

DIRITTO

1. *Error in iudicando*
2. *Difetto di istruttoria giudiziale*
3. *Travisamento di presupposto*
4. *Pronuncia infra petita*
5. *Difetto di motivazione*

La motivazione centrale della sentenza si fonda sull'assunto per cui la ricorrente avrebbe espressamente dichiarato di non possedere titoli di riserva, sicché troverebbero applicazione il principio di autoresponsabilità e il divieto per la parte di venire contra factum proprium.

Questa ricostruzione è doppiamente viziata: in fatto, perché non considera l'intero contenuto della domanda e la successiva, reiterata interlocuzione con l'Amministrazione; in diritto, perché applica in modo meccanico la giurisprudenza sul principio di autoresponsabilità, senza valutarne i limiti e le eccezioni alla luce del caso concreto.

Nel ricorso di primo grado è stato puntualmente allegato che la candidata, nella sezione "Altro" del format telematico, ha indicato lo svolgimento del servizio civile nazionale presso la Misericordia di Serino, proprio al fine di far valere il titolo ai fini della riserva ex art. 1, comma 4, del bando. La difesa dell'Amministrazione non ha contestato che tale indicazione fosse effettivamente presente né ha negato di aver ricevuto numerose PEC della candidata con allegato attestato di servizio civile e richiesta espressa di riconoscimento della riserva.

In un simile contesto, la ritenuta "dichiarazione negativa" di possesso di riserve – desunta dal mancato utilizzo dell'apposita sezione del format – non può essere isolata dal resto del comportamento dichiarativo e collaborativo della candidata. Il principio di autoresponsabilità, come precisato dalla recente giurisprudenza di legittimità e amministrativa, non è assoluto, ma va bilanciato con i principi di buona fede e collaborazione procedimentale ex art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990 .

La Cassazione, Sez. lavoro, n. 6232/2026, ha chiarito che il soccorso istruttorio ha portata generale e si applica anche alle procedure concorsuali, potendo essere attivato quando il candidato abbia comunque allegato i titoli da valutare con diligenza, e residuino margini di incertezza facilmente superabili, dovendo ritenersi in tal caso doveroso un intervento dell'Amministrazione ispirato a buona fede e correttezza . La stessa decisione ribadisce che il principio di autoresponsabilità vieta di sanare omissioni sostanziali (titoli del tutto

non dichiarati), ma non impedisce di chiarire situazioni in cui il titolo è stato indicato, seppure in modo formalmente impreciso, e l'Amministrazione ne abbia piena contezza. **Nel caso di specie non si è in presenza di un titolo “non dichiarato”:** **il servizio civile nazionale è stato indicato in domanda nella sezione “Altro” e poi reiterato con più PEC, corredate da attestato. L'Amministrazione aveva tutti gli elementi per comprendere che la candidata intendeva far valere il titolo ai fini della riserva ex art. 1, comma 4, del bando.**

La giurisprudenza più rigorosa in tema di autoresponsabilità – ad es. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 733/2025 – afferma che un titolo di riserva non dichiarato in domanda non può essere valorizzato e non costituisce errore materiale sanabile. Ma qui il titolo è stato dichiarato, sebbene in una diversa sezione del format, e successivamente portato ripetutamente all'attenzione della P.A. La stessa decisione pugliese circoscrive l'errore materiale sanabile alle ipotesi “ictu oculi” riconoscibili, mentre considera non sanabile l'omessa indicazione di un titolo; ciò conferma a contrario che, ove il titolo sia già documentalmente noto e dichiarato, il margine di intervento chiarificatore è maggiore.

Il T.A.R. ha quindi travisato la situazione, equiparando un'inesattezza di imputazione informatica (titolo inserito in “Altro” anziché nel campo “Riserve”) a un'omessa dichiarazione totale. Così facendo, ha applicato meccanicamente massime elaborate per casi di completa omissione, senza considerare che qui la P.A. avrebbe potuto – e dovuto – adempiere a un minimo dovere di verifica e chiarimento, tanto più a fronte delle PEC ricevute prima della formazione della graduatoria.

In tal senso, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 17 gennaio 2018, n. 257 afferma che il soccorso va attivato quando il candidato ha allegato i titoli con la diligenza richiesta e dalla documentazione residuo “margini di incertezza facilmente superabili”, essendo espressione di un'azione amministrativa informata a buona fede e correttezza.

Ancora, il Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975 ribadisce che il soccorso istruttorio ha portata generale ed è applicabile anche nelle procedure concorsuali, ferma la par condicio; il limite è la mancata allegazione del requisito/titolo, mentre ove vi sia allegazione ma con profili formali da chiarire il **soccorso va attivato**

Così il TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 30 settembre 2021, n. 10068 ribadisce che nei concorsi pubblici l'attivazione del soccorso è “tanto più necessaria” perché la selezione dei migliori non può essere alterata da meri errori formali, sempre nel rispetto della par condicio

Ne discende l'erroneità del richiamo al principio di autoresponsabilità come causa automatica di rigetto, dovendo invece il giudice valutare se, in concreto, l'Amministrazione abbia agito in buona fede, leale collaborazione e ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost., tenendo conto del fatto che il titolo era pienamente conosciuto e documentalmente provato.

*

La sentenza appellata, nel solco del precedente n. 7054/2026, richiama la giurisprudenza sul “divieto di soccorso istruttorio” nelle procedure comparative di massa, ribadita da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8585/2025 e T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 898/2026 .

Queste pronunce, tuttavia, riguardano ipotesi in cui il candidato pretende di integrare postuma la domanda con titoli mai indicati o di imporre all'Amministrazione l'acquisizione d'ufficio di dati non chiaramente rappresentati, con evidente vulnus alla par condicio . Il principio affermato è che il soccorso istruttorio non può trasformarsi in una rimessione in termini per colmare carenze sostanziali della domanda, né può comportare modifiche al contenuto della stessa oltre i termini di scadenza (sic!).

Nel caso di Chiara Federico non si chiede affatto di introdurre ex post un titolo nuovo o diverso, né di riformulare la domanda. Il dato storico – lo svolgimento del servizio civile nazionale senza demerito – era già stato dichiarato in domanda e documentato in atti, prima e al momento della valutazione dei titoli. Le PEC inviate dalla candidata non costituiscono un tentativo di “integrazione tardiva”, ma una mera attività di sollecitazione e chiarimento, diretta a far sì che l'Amministrazione considerasse un titolo già reso conoscibile attraverso la domanda telematica.

La stessa Cass. lav. n. 6232/2026, nel richiamare Cons. Stato, Sez. V, n. 257/2018, distingue espressamente tra:

- a) casi in cui il candidato abbia allegato i titoli con la diligenza richiesta, ma residuino incertezze formali, ove il soccorso è attivabile;
- b) casi in cui manchi del tutto la dichiarazione del titolo, ove il soccorso non può sopperire a un'omissione sostanziale .

L'odierna fattispecie ricade chiaramente nel primo gruppo: la ricorrente ha indicato il servizio civile in domanda, ha prodotto l'attestato e ha sollecitato l'Amministrazione con più comunicazioni. Pretendere che la Commissione si “nasconda” dietro una rigida lettura dell'apposita casella del format, ignorando quanto emerge in modo inequivoco dal

complesso degli atti, si traduce in un eccesso di formalismo contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento.

Il T.A.R. ha quindi ampliato oltre misura la portata del divieto di soccorso istruttorio, privandolo di quel bilanciamento con il principio di buona fede che la Cassazione e la giurisprudenza amministrativa più recente espressamente richiamano .

*

La sentenza appellata dichiara di poter “prescindere” dal vaglio dell’eccezione preliminare di difetto di prova di resistenza, ritenendo il ricorso infondato per ragioni di merito. In tal modo, il T.A.R. ha eluso un profilo decisivo, oggetto di articolata contestazione nel ricorso e nella memoria di replica.

L’Avvocatura ha sostenuto che la riserva ex art. 1, comma 4, sarebbe stata applicata selezionando 390 candidati tra 1.791 titolari della riserva, in base al miglior punteggio, e che l’ultimo beneficiario di riserva avrebbe conseguito 24,25 punti, superiori ai 23,5 della ricorrente. Ma i nominativi e i punteggi dei 1.791 riservatari, nonché l’eventuale inclusione o meno della ricorrente in tale elenco, risultano tuttora non conoscibili al singolo candidato, nemmeno tramite il Portale InPA.

La giurisprudenza ha affermato che la prova di resistenza grava sul ricorrente, ma non può essere spinta fino a richiedere l’impossibile, quando i dati necessari sono nella esclusiva disponibilità della P.A. e non sono accessibili al privato, se non attraverso l’accesso agli atti . Il T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, n. 1967/2025, ha ribadito che l’onere probatorio ex art. 64 c.p.a. deve essere calibrato sui documenti effettivamente nella disponibilità della parte, potendo il giudice attivare i poteri istruttori quando la prova richiede la collaborazione dell’Amministrazione .

Nel nostro caso, la ricorrente ha allegato:

- di essere idonea con 23,5 punti;
- che in graduatoria risultano vincitori con punteggi inferiori (anche 21) presumibilmente muniti di riserva;
- che la riserva ex art. 1, comma 4, è stata applicata, ma senza alcuna trasparenza sulla sua posizione.

In ogni caso, anche assumendo come corretta la ricostruzione dell’Avvocatura, l’interesse azionato non si esaurisce nell’immediato conseguimento dello status di vincitrice, ma comprende il pieno e attuale interesse:

- all’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato;

– alla corretta collocazione nella sottograduatoria dei riservatari, presupposto necessario per eventuali scorrimenti e ulteriori assunzioni dalla graduatoria degli idonei, espressamente contemplati dal bando.

L’art. 1, comma 4, del bando prevede infatti che, ove la riserva non possa operare integralmente o dia luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve dei successivi concorsi o sono utilizzate in caso di ulteriori assunzioni dalla graduatoria degli idonei. Ne discende un interesse autonomo all’accertamento del proprio status di “riservataria”, indipendente dall’attuale impossibilità di entrare subito tra i vincitori.

La sentenza appellata, omettendo qualsiasi valutazione su questo profilo, ha ristretto illegittimamente il concetto di interesse a ricorrere, riducendolo al solo effetto immediato di assunzione e trascurando l’interesse strumentale alla corretta posizione in graduatoria, già riconosciuto in giurisprudenza in fattispecie analoghe.

*

Il T.A.R. non ha esaminato in modo adeguato la doglianza centrale relativa alla piena equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale ai fini della riserva ex art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 e art. 1, comma 4, del bando. Ciò nonostante il ricorso avesse ricostruito analiticamente l’evoluzione normativa: dalla L. 772/1972 e L. 230/1998, alla L. 64/2001, fino al d.lgs. 40/2017 e alla L. 69/2025.

La giurisprudenza amministrativa di merito ha già affermato che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18, comma 4, nel testo previgente alla novella del 2025 imponeva di estendere la riserva anche a chi avesse svolto il servizio civile nazionale, atteso che le due figure sono uguali per finalità e struttura, differenziandosi solo sul piano nominalistico. Il T.A.R. Lazio, Sez. IV ter, n. 12019/2025, ha ritenuto che il servizio civile universale, in linea di continuità con il servizio civile nazionale, ne mutua disciplina, finalità e criteri di accreditamento degli enti, sicché, nel rispetto dell’art. 3 Cost., la riserva deve estendersi anche al servizio civile nazionale. Analogamente, il T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 4461/2026, ha ribadito che, per ragioni di uguaglianza e continuità sistematica, la riserva di cui all’art. 18, comma 4, va riconosciuta anche ai volontari del servizio civile nazionale.

La successiva L. 69/2025, che ha modificato l’art. 18, comma 4, aggiungendo espressamente le parole “ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64”, ha natura essenzialmente ricognitiva e chiarificatrice, come evidenziato nel ricorso di primo grado e nelle citate pronunce del T.A.R. Lazio. Si è trattato di

cristallizzare un'equiparazione già desumibile dalla ratio della disciplina e dal quadro costituzionale, più che di introdurre ex novo un beneficio.

È vero che altre decisioni – T.A.R. Lazio, Sez. II ter, nn. 8602 e 16437 del 2025 – hanno escluso l'equiparazione tra servizio civile nazionale e universale, ritenendo i due istituti non sovrapponibili. Ma proprio questo contrasto interpretativo imponeva al T.A.R. di primo grado uno sforzo di motivazione rafforzata, con espressa presa di posizione sul punto; al contrario, la sentenza impugnata si limita ad applicare in modo apodittico il principio di autoresponsabilità, senza confrontarsi con il tema dell'ampiezza soggettiva della riserva e della natura della novella del 2025.

L'appellante, avendo svolto il servizio civile nazionale senza demerito, rientra pienamente nell'ambito protetto dalla lex specialis, che testualmente richiama sia il servizio civile universale sia il servizio civile nazionale di cui alla L. 64/2001. L'Amministrazione, ignorando il titolo dichiarato e documentato, ha violato sia il bando sia la disciplina primaria sulle riserve, con riflessi sulla formazione della graduatoria.

L'omesso esame di questo profilo di diritto integra un evidente vizio di motivazione, tanto più grave in presenza di un panorama giurisprudenziale non univoco e di una norma (art. 18, comma 4, come modificato) che espressamente include il servizio civile nazionale.

La pronuncia è altresì infra-petita.

*

È incontestato che le reiterate istanze della ricorrente – volte a sollecitare il riconoscimento del servizio civile quale titolo di riserva – siano rimaste prive di riscontro espresso e che l'accesso agli atti del 19.2.2026 sia stato soddisfatto solo tardivamente.

La memoria dell'Avvocatura non chiarisce:

- se il titolo di servizio civile nazionale sia stato considerato esistente e idoneo;
- se la ricorrente sia stata o meno computata tra i 1.791 candidati titolari della riserva ex art. 1, comma 4;
- quali valutazioni siano state operate sull'attestato;
- per quali ragioni il titolo sia stato ritenuto eventualmente irrilevante.

L'assenza totale di motivazione sul punto integra un vizio macroscopico ex art. 3 L. 241/1990, già evidenziato in primo grado. Il T.A.R., limitandosi a richiamare il principio di autoresponsabilità, ha di fatto legittimato una “non decisione” amministrativa, senza richiedere alcuna spiegazione specifica sul mancato utilizzo del titolo di riserva.

Si aggiunga che in graduatoria risultano vincitori con punteggi inferiori (anche 21), presumibilmente muniti di riserve di altra natura; l'Avvocatura si limita ad affermare che il candidato con 21 punti richiamato dalla ricorrente sarebbe titolare di "diversa riserva", ma ciò non è verificabile dalla candidata e non esclude la disparità di trattamento, ove si consideri che la ricorrente, pure titolare di un titolo di riserva normativamente equiparato, è stata completamente ignorata nel computo dei riservatari.

Si delinea così un quadro di eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento, con violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ben evidenziato nel ricorso di primo grado con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla rilevanza anche del solo sospetto di disparità di trattamento quale vulnus alla percezione di imparzialità dell'Amministrazione. La sentenza appellata non si confronta con tali censure, limitandosi a un rinvio al precedente n. 7054/2026, senza alcuna autonoma analisi del caso concreto.

Istanza cautelare collegiale

Sul fumus valga quanto sopra.

Quanto al periculum in mora, è incontestato che la graduatoria dei vincitori per il profilo cod. 02 è stata approvata e pubblicata il 18.2.2026 e che l'Amministrazione si accinge a procedere alle assunzioni, con assegnazione delle sedi e immissione in servizio. La mancata adozione di misure cautelari idonee (sospensione, inserimento con riserva, remand immediato) determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante, poiché la stipula dei contratti e l'avvio in servizio dei vincitori consoliderebbero posizioni di terzi e assetti organizzativi difficilmente reversibili.

L'adozione di una misura cautelare nei limiti di interesse (ad esempio sospensione degli effetti della graduatoria nei confronti dell'appellante, inserimento con riserva tra i vincitori, ovvero ordine di immediato riesame con provvisorio riconoscimento del titolo di riserva) non arrecherebbe serio pregiudizio all'Amministrazione, atteso che risultano ancora posti vacanti in organico e che gli scorrimenti non risultano avviati.

Inoltre, dalla pagina istituzionale del Ministero emerge che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie, sono state già calendarizzate e avviate le attività di scelta sede e di immissione in servizio per gli Assistenti cod. 02, secondo una scansione per scaglioni. In particolare, è stato fissato un primo scaglione di immissione in servizio, con indicazione della data di presa di servizio e della sede assegnata; per tale scaglione la data di immissione in servizio è stata formalmente determinata (26 marzo 2026), con obbligo per

i vincitori di presentarsi presso l'ufficio di assegnazione, pena la decadenza. Per i successivi scaglioni, il Ministero ha già avviato le procedure di scelta delle sedi residue, con pubblicazione degli elenchi delle sedi disponibili e apertura delle finestre temporali per l'inoltro dei moduli di scelta sede tramite piattaforma telematica, anche con indicazione precisa delle date e degli orari di apertura e chiusura dei form.

Sempre dalla medesima fonte risulta che la Direzione generale del personale ha reso noto l'avvio delle attività propedeutiche all'assunzione delle 2.600 unità dell'area assistenti, dando atto che l'assegnazione avverrà nel limite dei posti disponibili, tenuto conto delle opzioni di scelta dei candidati, nel rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria e del principio di par condicio, con priorità per determinate categorie tutelate (ad es. soggetti con legge 104/1992). È stato inoltre chiarito che la mancata presa di servizio presso la sede assegnata, salvo giustificato motivo, è considerata rinuncia con conseguente decadenza e scorrimento della graduatoria. Contestualmente, l'Amministrazione ha annunciato di aver riservato un congruo numero di posti in pianta organica per le procedure di mobilità del personale già in servizio, con impegno ad avviare, "quanto prima possibile nell'anno corrente", gli interPELLI di mobilità.

In questo quadro, l'assenza di una misura cautelare tempestiva determina due ordini di pregiudizi gravi e difficilmente reversibili.

In primo luogo, sotto il profilo strettamente individuale, la rapida copertura dei posti messi a concorso attraverso gli scaglioni di immissione in servizio comporta il consolidamento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e l'assegnazione di sedi su tutto il territorio nazionale. Una volta che i vincitori avranno preso servizio e avranno, a loro volta, maturato aspettative stabili anche in relazione alla sede prescelta o assegnata d'ufficio, l'eventuale successivo riconoscimento del diritto dell'appellante al titolo di riserva e alla conseguente diversa collocazione in graduatoria si scontrerebbe con la necessità di incidere su situazioni giuridiche di terzi già consolidate, con l'elevato rischio che il giudizio di merito resti privo di effettività. L'intervento tardivo si tradurrebbe, nella migliore delle ipotesi, in un ristoro meramente risarcitorio, in evidente frizione con il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 1 c.p.a.

In secondo luogo, sotto il profilo organizzativo, la progressiva saturazione dell'organico degli uffici giudiziari – che il Ministero ha dichiarato di voler conseguire anche attraverso il contemporaneo avvio di procedure di mobilità e interPELLI per il personale già in servizio – rende via via più complessa, se non difficilmente praticabile, qualsiasi rimodulazione delle posizioni in graduatoria. In presenza di assegnazioni di sede definitive, procedure

di mobilità già concluse, interPELLI interni avviati e posti accantonati per il personale già in ruolo, l'inserimento "tardivo" dell'appellante tra i vincitori o tra i riservatari rischierebbe di incidere su piante organiche ormai cristallizzate e su scelte allocative complesse che l'Amministrazione andrà via via consolidando nel corso del 2026.

È dunque evidente che il tempo del processo incide in modo determinante sull'utilità della pronuncia di merito: più si protraggono le immissioni in servizio e le procedure accessorie (scelta sedi, mobilità, interPELLI), più il danno da perdita di chance dell'appellante si avvicina a un pregiudizio irreparabile. Il periculum non è meramente eventuale, ma attuale e già in atto, come dimostrano gli avvisi ministeriali relativi al primo scaglione (già immesso) e al secondo scaglione (per il quale è già in corso la procedura di scelta delle sedi).

In tale contesto, si chiede al Consiglio di Stato di adottare una misura cautelare adeguata e proporzionata, idonea a preservare l'utilità della decisione di merito, senza compromettere indebitamente l'interesse pubblico all'immissione in servizio del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari.

A tal fine, si prospettano, nell'ordine:

- la sospensione dell'efficacia della graduatoria nei limiti di interesse dell'appellante, con contestuale ordine all'Amministrazione di inserire la stessa, con riserva, nell'elenco dei beneficiari della riserva ex art. 1, comma 4, del bando, e di tenerne conto nella gestione degli scaglioni successivi di assunzione, eventualmente accantonando un posto nel profilo cod. 02 fino alla definizione del giudizio;
- in subordine, la sospensione dell'efficacia della graduatoria nella parte in cui non contempla l'appellante tra i titolari della riserva, con ordine di immediato riesame della posizione della stessa alla luce del titolo di servizio civile nazionale dichiarato e documentato, imponendo all'Amministrazione di concludere il riesame in tempi compatibili con il calendario delle immissioni in servizio comunicato nei vari avvisi ministeriali;
- in ulteriore subordine, ogni altra misura ritenuta idonea dal Collegio a conservare la possibilità di un'effettiva rideterminazione della posizione dell'appellante, anche mediante inserimento con riserva in uno dei successivi scaglioni di assunzione o mediante accantonamento di posto e sede, in modo da evitare che il completamento della copertura dei 2.600 posti cod. 02 renda in concreto impossibile dare esecuzione all'eventuale sentenza di merito favorevole.

L'interesse pubblico, peraltro, non risulta pregiudicato da misure cautelari di tal fatta: la procedura concorsuale prosegue regolarmente per la generalità dei candidati; gli scaglioni di assunzione e le procedure di scelta sede e di mobilità possono essere gestiti facendo salvo un margine di flessibilità minimo (accantonamento di un posto, inserimento con riserva) che non incide in modo apprezzabile sull'organizzazione complessiva degli uffici e che, al contrario, tutela la stessa Amministrazione dal rischio di future condanne risarcitorie derivanti da comportamenti oggi ritenuti illogici o discriminatori.

Si insiste pertanto perché il Consiglio di Stato, in sede collegiale, voglia accogliere l'istanza cautelare, adottando una delle misure sopra prospettate o altra equivalente che riterrà più idonea a bilanciare le contrapposte esigenze, assicurando la piena effettività della tutela giurisdizionale in favore dell'appellante.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Considerato il carattere di concorso "di massa", la molteplicità dei possibili controinteressati e la difficoltà oggettiva di individuare nominativamente tutti i beneficiari della riserva e dei posti di cui si discute, l'appellante rinnova l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale delle Amministrazioni appellate e all'albo on line, con modalità e termini che il Consiglio di Stato riterrà di fissare.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto, l'Appellante, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Consiglio di Stato, *contrariis reiectis*, voglia:

a) in via cautelare, sospendere l'efficacia della sentenza n. 7958/2026 del T.A.R. Lazio, Sez. Quarta Ter, nonché degli atti impugnati in primo grado nei limiti di interesse, disponendo, se del caso, l'inserimento con riserva dell'appellante tra i vincitori e/o il remand all'Amministrazione per l'immediato riesame della posizione con provvisorio riconoscimento del titolo di riserva;

b) nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso di primo grado, annullando gli atti gravati nelle parti lesive e condannando le Amministrazioni appellate, ciascuna per quanto di competenza, a:

- riconoscere all'appellante il titolo di riserva connesso al servizio civile nazionale svolto senza demerito;
- ricollocarla nella relativa graduatoria dei riservatari, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale scorrimento della graduatoria e alle ulteriori assunzioni;
- c) in ogni caso, se opportuno, autorizzare la notifica del presente appello per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;
- d) Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto difensore il quale ne fa espressamente richiesta ex art. 93 c.p.c.

Ai fini fiscali si dichiara che la ricorrente non è tenuta al versamento del contributo unificato essendo in possesso di redditi inferiori alla soglia prevista ex lege.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 08.06.2026

Avv. Francesco Filicetti